

Regolamento acquedotto



*COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA*

PROVINCIA DI VITERBO

*REGOLAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE  
DELL'ACQUA POTABILE*

APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N. 3 DEL 27 FEBBRAIO 1998  
MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N°17 del 24/03/2001  
MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 04 DEL 19/03/2005

**CAPO PRIMO**  
**GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO**

**Articolo 1**

1. Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto in privativa dal Comune, con gestione in economia, ai sensi delle vigenti leggi.

**CAPO SECONDO**  
**DISTRIBUZIONI DELL'ACQUA**

**Articolo 2**

1. In base all'uso sono istituiti i seguenti tipi di concessione;
  - a) Concessione per uso domestico residenti;
  - b) Concessione per uso domestico non residenti;
  - c) Concessione speciale per uso non domestico (cantine, garage, irrigazione orti e giardini) e per uso commerciale e assimilati, artigianale - residenti;
  - d) Concessione speciale per uso non domestico (cantine, garage, irrigazione orti e giardini) e per uso commerciale e assimilati, artigianale – non residenti;
  - e) concessione speciali per uso cantiere.
2. La concessione per uso non potabile è autorizzata, solo in casi eccezionali, dal Responsabile del servizio.

**Articolo 3**

1. L'acqua sarà fornita, previa richiesta scritta, a patto che l'utenza sia in una zona servita dalla rete di distribuzione.
2. Il proprietario dell'immobile dovrà presentare la domanda di concessione per la fornitura dell'acqua cui seguirà stipula del contratto;
3. La domanda di concessione può essere fatta dall'inquilino previa presentazione dell'autorizzazione e della garanzia del proprietario.
4. In caso di condomini, la richiesta deve essere firmata da tutti i condomini.

#### **Articolo 4**

1. L'acqua può essere fornita in zone non servite dalla rete di distribuzione purché il/i richiedente/i si impegnino ad eseguire i lavori a proprie spese, secondo le prescrizioni contenute nella concessione e sotto il controllo e la vigilanza tecnica del personale comunale incaricato.
2. La concessione sarà rilasciata con regolare atto di convenzione deliberato dal competente organo comunale.
3. La convenzione conterrà anche norme riguardanti la proprietà degli impianti e la loro manutenzione.
4. La convenzione avrà durata di anni i e si rinnova tacitamente di anno in anno.
5. La disdetta della convenzione deve essere comunicata con lettera raccomandata A/R inviata entro il 30 novembre di ogni anno.

### ***CAPO TERZO DOMANDE PER LA FORNITURA***

#### **Articolo 5**

1. Le domande di fornitura saranno redatte a cura del proprietario o del conduttore e sono impegnative per il richiedente, fino alla stipulazione del contratto. Esse dovranno contenere i seguenti dati:
  - a) Cognome e nome, luogo e data di nascita;
  - b) Statuto e Ano costitutivo (se trattasi di persona giuridica).
  - c) Codice fiscale ed eventuale Partita IVA.
  - d) Ubicazione dell'immobile
  - e) Destinazione d'uso
  - f) Numero delle bocche antincendio
  - g) Numero di telefono e indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni e bollette di pagamento.
2. La domanda presentata dal conduttore dovrà portare la firma del proprietario dell'immobile che di conseguenza si rende garante degli obblighi assunti dal conduttore.
3. Alla presentazione della domanda l'utente rimane vincolato, per se e per i suoi successori, a tutte le prescrizioni del presente regolamento e successive variazioni, nonché al pagamento delle bollette dell'acqua, IVA, ecc;
4. Il contratto ha validità di un anno e la disdetta deve essere comunicata per iscritto entro il 30 novembre di ogni anno.
5. Le persone giuridiche richiedenti la fornitura, sono tenute a versare una congrua cauzione stabilita con determinazione del Responsabile del servizio.

**CAPO QUARTO**  
**PRESA D'ACQUA**

**Articolo 6**

1. Alla somministrazione dell'acqua si procede mediante allacciamento alla pubblica condotta con impianto adeguato al tipo di fornitura richiesta.
2. Il deflusso è libero e viene misurato e contrassegnato da un apparecchio contatore posto al limite fra la proprietà privata e l'area pubblica (o aperta al pubblico), salvo casi eccezionali autorizzati dal Comune.
3. Il rubinetto di arresto principale e il contatore sono forniti dal Comune, il contatore stesso dovrà essere del tipo a lettura diretta.
4. La fornitura, il montaggio e la bollatura del contatore sono eseguiti dal personale comunale addetto.
5. Tutte le spese sono a carico del richiedente.

**Articolo 7**

- I. Tutte le opere di derivazione dell'acqua, dalla condotta principale sino al contatore, saranno eseguiti dal Comune e a spese del richiedente, salvo casi eccezionali e da concordare volta per volta.
2. Le opere di presa e le tubature relative alla rete di distribuzione sottostante il suolo pubblico, rimarranno di proprietà del Comune cui spetta il compito della regolare manutenzione.

**Articolo 8**

- I. Le diramazioni su strade vicinali o su strade e fondi privati non vengono eseguite che a spese del richiedente e purché i proprietari, delle strade e dei fondi, riconoscano la proprietà del Comune sull'intera diramazione fino all'apparecchio di misura, consentendo contemporaneamente la relativa servitù e riservando al Comune il diritto di far controllare, in qualsiasi momento, le tubazioni, nonché di consentire l'allaccio di altre derivazioni.

**Articolo 9**

1. il contatore sarà suggellato a cura del Comune.
2. Gli utenti sono responsabili della custodia del contatore, dell'integrità del suggello e devono usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni causati dal gelo.
3. deve essere permessa e facilitata l'ispezione dei contatori da parte del personale incaricato.

**CAPO QUINTO**  
**SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA**

**Articolo 10**

1. La somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero mediante contatore.
2. La quantità d'acqua somministrata, espressa in  $m^3$ , sarà verificata mediante letture annuali.
3. In caso di guasto e/o di impossibilità, per cause dipendenti dall'utente, ad effettuare la lettura del contatore, il consumo verrà calcolato sulla media dei consumi precedentemente accertati.
4. Le tariffe, articolate per fasce in base a quantitativi crescenti di consumo, sono determinate annualmente con deliberazione di Giunta Municipale.

**Articolo 11**

1. Il comune si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua per cause di forza maggiore, per lavori e per riparazioni.
2. Le sospensioni di erogazione dell'acqua, per quanto possibile, verranno date con un congruo preavviso.
3. Gli utenti non potranno reclamare alcun indennizzo per le sopra citate sospensioni.

**Articolo 12**

1. Senza speciale autorizzazione, all'infuori degli appositi incaricati dal Comune, a nessuno è permesso inserirsi nelle operazioni e nei lavori sulla rete di distribuzione.
2. L'utente che per qualsiasi motivo intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà farne espressa richiesta al Comune.
3. Analoga procedura deve essere rispettata per la riapertura.

**Articolo 13**

1. L'utente che fa domanda di riattivazione di una presa chiusa definitivamente dovrà sottostare al pagamento di tutte le spese necessarie a tale riattivazione.
2. Il pagamento delle spese dovrà essere effettuato almeno cinque giorni prima della riattivazione.

**Articolo 14**

1. E' assolutamente proibito all'utente:
  - a) di lasciare derivare acqua dal proprio impianto in favore di terzi;
  - b) di alterare o manomettere il contatore, la valvola o il rubinetto di arresto e, in generale, di disporre dell'acqua in modo diverso da quello pattuito.
2. Il Comune si riserva il diritto di controllo per l'esatta osservanza del presente regolamento.

**Articolo 15**

1. La mancata osservanza del presente regolamento comporta una sanzione amministrativa il cui importo viene stabilito con determinazione del Responsabile del servizio in base agli indirizzi espressi dalla Giunta Municipale.

***CAPO SESTO  
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DELL'ACQUA***

**Articolo 16**

1. il comune provvederà alla sospensione dell'erogazione dell'acqua nei seguenti casi:
  - a) qualora l'utente non paghi la bolletta entro il termine fissato;
  - b) nel caso che l'utente vieti, o renda impossibile, all'addetto comunale il controllo e la lettura del contatore;
  - c) in caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa entro dieci giorni dalla notifica della stessa.
2. La sospensione dell'erogazione dell'acqua non esclude l'utente dall'obbligo del pagamento del canone pattuito.

***CAPO SETTIMO  
CONTROLLO DEGLI APPARECCHI DI MISURAZIONE***

**Articolo 17**

1. L'utente ha diritto a richiedere la verifica del contatore previo versamento delle spese.
2. Il contatore è dichiarato regolarmente funzionante se dalla verifica risulta un massimo del 5% di tolleranza (in più o in meno).

**CAPO OTTAVO  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 18**

1. Tutte le spese riguardanti tasse, imposte, etc. relative a canoni, volture, cessazioni o variazioni di qualsiasi natura, saranno a carico degli utenti interessati.

**CAPO NONO  
PAGANIENTI, TARIFFE, CANONI E DIRITTI**

**Articolo 19**

1. Le tariffe, i canoni, i diritti e ogni voce di spesa, vengono deliberate, a norma di legge dalla Giunta Municipale
2. La bolletta di pagamento, emessa annualmente contiene:
  - a) la quota fissa;
  - b) i consumi articolati per fasce;
  - c) la tariffa per fognatura e depurazione moltiplicata per i m<sup>3</sup> di acqua effettivamente consumati;
  - d) spese postali e per stampati.

**Articolo 20**

1. In conformità con le norme in vigore:
  - a) per uso domestico l'utente ha diritto alla scelta di un minimo *garantito* di acqua in base alle proprie esigenze;
  - b) per tutti gli altri usi viene comunque assicurato un minimo di erogazione.
2. La Giunta Municipale, con specifica delibera, stabilisce i minimi di erogazione per le diverse utenze.

**Articolo 21**

1. Per i cantieri di lavoro può essere concessa una autorizzazione a tempo determinato.
2. La tariffa del servizio viene stabilita ai sensi dell'art. 19, comma 1.
3. Il consumo è rilevato da apposito apparecchio di misurazione installato a cura del Comune.

**CAPO DECIMO**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 22**

1. In caso di frode accertata si provvederà alla stima del danno; la cifra calcolata dovrà essere pagata, pena la sospensione del servizio.

**Articolo 23**

1. I reclami per errata misurazione del contatore o altro, non esonerano l'utente dal pagamento della bolletta nel termine stabilito salvo eventuale rimborso da detrarsi a cura del responsabile del servizio in base agli indirizzi espressi dalla Giunta Municipale.

**Articolo 24**

1. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte le norme del presente regolamento.
2. Le modifiche saranno affisse all'Albo Pretorio secondo le modalità di legge.

**Articolo 25**

1. Le norme contenute nel presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.

**Articolo 26**

1. Il presente regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 19/03/2005, esplica i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2005.